

TAR Lazio, affidabilità e capitale sociale necessario per la partecipazione al bando pubblico.

Nel mese di aprile 2010 la società ricorrente aveva presentato, unitamente ad altre, una domanda di partecipazione ad un Progetto di ricerca industriale finanziato dal MIUR.

Il Ministero, nel giugno del 2011, comunicava alla ricorrente la sua esclusione alla fase finale dell'istruttoria perché sprovvista dei parametri di affidabilità economico-finanziaria indicati dall'art. 5 del D.M. 593/2000. La società, avendo deliberato l'appostazione di una riserva di € 1.000.000 antecedentemente alla presentazione del progetto, impugnava il provvedimento del Ministero, contestando non solo il difetto di motivazione, ma anche l'assenza dei presupposti che in realtà considerava soddisfatti.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, presa visione della documentazione, ha dichiarato il ricorso infondato sulla base dei seguenti motivi. Secondo la ricostruzione della Corte, infatti, il conteggio compiuto dalla ricorrente che tiene conto dell'appostazione di una riserva di aumento di capitale per prestazione d'opera pari ad € 1.000.000, non può essere considerata ai fini dell'affidabilità economico-finanziaria richiesta come parametro di partecipazione al bando, nonostante sia stata deliberata dall'Assemblea dei soci antecedentemente al deposito della domanda.

A parere della Giudice Amministrativo, il requisito dell'affidabilità (congruenza tra capitale sociale-costi del progetto), *“deve avere come punto di riferimento il patrimonio netto ex art. 2424 c.c., quale risultante dall'ultimo bilancio approvato al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili”*.

Il Collegio ha precisato poi che il D.M. dell'8 agosto 2000 n. 593 così come altre disposizioni contenute in circolari interne, ammettono la possibilità che si dia rilievo ad aumenti di capitale eseguiti dopo la chiusura dell'ultimo bilancio ma subordinano questa possibilità alla condizione che l'aumento sia stato perfezionato prima della presentazione della domanda.

Sulla base della ricostruzione normativa compiuta dal Collegio, il problema giuridico che caratterizza il caso di specie ci impone di comprendere se la deliberazione assembleare sia o meno sufficiente per considerare perfezionato l'aumento del capitale sociale. Non sembra condivisibile la lettura suggeritaci dal TAR il quale, prediligendo un'interpretazione letterale del verbale relativo alla delibera societaria, ha ritenuto non perfezionato l'aumento del capitale sul presupposto che è l'assemblea stessa a definire “futuro” tale aumento. Ora, questa interpretazione normativa, oltre a disattendere quanto disposto dalla disciplina dei conferimenti prevista dal nostro Codice Civile, ignora quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate.

L'art. 2464 comma 5 c.c., infatti, nel prevedere che le quote corrispondenti a tali conferimenti debbono necessariamente intendersi come integralmente liberate al momento della sottoscrizione,

sottointende che la prestazione d'opera (equivalente al conferimento in denaro), seppur protratta nel tempo, deve considerarsi perfezionata alla data in cui il socio o i soci si obbligano al suo compimento. L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 35 del 2005, conferma questa ricostruzione precisando che la prestazione d'opera *“ha natura di conferimento tipico e comporta l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale della società (macroclasse A o B-I-7) di un valore pari alle quote di capitale attribuite al socio che assume l'obbligo di prestare l'opera o i servizi concordati in favore della società”*.

Il termine *“futuro aumento”* utilizzato dall'assemblea dei soci, in sede di delibera, va necessariamente interpretato non come una scelta posticipata, bensì come un'approvazione contestuale idonea a produrre un aumento reale e concreto solo in via successiva, decorso cioè il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione d'opera conferita.

Avv. Gerardo Russillo
Dott.ssa Giorgetti Eleonora